

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.9624-10100(2)1

Roma, 19 luglio 2004

OGGETTO: Rinvenimento armi.Quesito

ALLA QUESTURA DI

RIETI

E per conoscenza

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

La Questura in indirizzo ha posto a quest'Ufficio un quesito circa le modalità di "regolarizzazione" delle armi rinvenute da privati cittadini.

A tale proposito si deve, in via preliminare, ricordare che l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, nr 110, prevede che "chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta".

Poiché, però, il cittadino potrebbe non avere titolo al trasporto di armi, l'arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato (da guerra o clandestina) o, essere corpo di reato e come tale da sottoporre a perizie balistiche e dattiloscopiche, è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell'assistenza del personale dell'ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire che, all'uopo, dovrà essere interessato, anche per le vie brevi, al fine delle necessarie intese.

Mediante le procedure concordate, l'arma è, così, posta dalla forza di polizia a disposizione dell'Autorità provinciale di P.S. (Questore).

In considerazione della particolare natura dei beni a cui si fa riferimento, tutte le norme del codice civile afferenti, devono però essere raccordate con le leggi di P.S., per cui, in tali casi, il Questore sostituisce il Sindaco quale autorità incaricata dalla predetta normativa a ricevere le cose oggetto di rinvenimento, per le specifiche competenze che la legge gli attribuisce in materia di armi.